

DL NATALE 2020

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale



DIECI GIORNI DI ZONA ROSSA, QUATTRO ARANCIONE DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

- Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»
- Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione»



MISURE ZONE ROSSE

PER IL 24,25, 26,27, 31 DICEMBRE E 1,2, 3, 5 e 6 GENNAIO

BAR E RISTORANTI

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.

SOSPENSIONE ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

SPOSTAMENTI

- Vietati tutti gli spostamenti anche all'interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza.
- **È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.**



MISURE ZONE ARANCIONI

PER IL 28, 29, 30 DICEMBRE E 4 GENNAIO

RESTANO APERTI I NEGOZI

BAR E RISTORAZIONE

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.

SPOSTAMENTI

- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- **Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.**

